



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
Ufficio III - Relazioni Sindacali

Alle Segreterie Generali/Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria
Loro sedi

Alle Segreterie Nazionali/Generali delle Organizzazioni Sindacali
dell'Area Negoziale dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria
Loro sedi

OGGETTO: Visite di controllo nei confronti del personale del Corpo di Polizia penitenziaria posto in aspettativa per infermità.

Per opportuna conoscenza, si trasmette la nota GDAP n. 0407314.U del 01.10.2024 della Direzione Generale del Personale – Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria di questo Dipartimento relativo alla materia indicata nell'oggetto.
Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Ida Del Grosso

p.t.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria



Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Provveditori

Ai Signori Direttori degli istituti penitenziari

Ai Signori Direttori delle Scuole di formazione
e degli Istituti di istruzione

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I – Segreteria generale e del
coordinamento interistituzionale

e, p. c.

Al Signor Capo del Dipartimento

Al Signor Capo del Dipartimento
per la giustizia minorile e di comunità

Al Signor Vice Capo del Dipartimento

All'Ufficio III - Relazioni Sindacali
per il successivo inoltro alle organizzazioni sindacali

Oggetto: Visite di controllo nei confronti del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria posto in aspettativa per infermità.

Sono pervenuti a questa Direzione Generale quesiti relativi alle visite di controllo nei confronti del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria collocato in aspettativa per infermità, per cui è opportuno fornire ulteriori precisazioni in merito.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

L'assenza dal servizio per malattia è disciplinata dagli artt. 66¹ e 68² del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che si applicano al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, in virtù della previsione dell'art. 16, comma 1, d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 3, comma 40-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, può essere concessa l'aspettativa anche nel caso in cui il lavoratore disponga ancora di congedo straordinario, esclusivamente "per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi".

Dal punto di vista normativo, l'art. 30 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, dispone che "la domanda di collocamento in aspettativa per infermità deve essere presentata in via gerarchica all'autorità competente, ai sensi dell'art. 66 del T.U. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ad emettere il provvedimento e deve essere corredata da un certificato medico, nel quale devono essere specificate l'infermità e la presumibile durata di questa".

Relativamente alla "visita di controllo", l'art. 32 del suddetto d.P.R. specifica che "l'autorità competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'amministrazione" e "l'impiegato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all'amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo".

¹ Articolo 66, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 "L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia. Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza è attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa".

² Articolo 68, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 "L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa. L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi. L'amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari. Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà, di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario".



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

Da ultimo, l'art. 34 prevede che *“l'amministrazione può in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l'impiegato a ulteriori visite di controllo con le modalità previste dall'art. 32”*.

Ciò posto, il collocamento in aspettativa per infermità che si attiva a seguito di specifica richiesta del dipendente o di iniziativa dell'Amministrazione ai sensi della suddetta normativa³, attiva un procedimento disciplinato dal T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e dal relativo regolamento di esecuzione e, pertanto, per tali assenze non si applicano le disposizioni di cui al decreto 17 ottobre 2017, n. 206, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione relativo alle modalità di svolgimento delle visite fiscali e delle relative fasce orarie di reperibilità.

Per quanto detto, a seguito di richiesta di aspettativa per infermità da parte del dipendente o avvio d'ufficio⁴, l'Amministrazione dispone tempestivamente la visita di controllo preavvisando l'interessato circa il giorno e il luogo della cennata visita di controllo comunicando al medesimo della facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia.

Pertanto, fino a quando non viene attivato il procedimento di collocamento in aspettativa per infermità, resta in vigore l'utilizzo da parte dell'Amministrazione delle visite fiscali.

Nel merito, occorre precisare che con lettera circolare 23 gennaio 2020, n. 23085, è espressamente previsto che la richiesta di visita fiscale non deve essere effettuata quando l'assenza del lavoratore sia relativa a inidoneità temporanea a mansioni accertata dalla C.M.O. o da commissioni di seconda istanza nonché per seguenti casi:

- a) per patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) nei casi di causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A, allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

³ Articolo 32, d.P.R. 686/57.

⁴ Comunicazione ex art. 7, legge 241/90.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

c) laddove sussistano stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Si precisa, inoltre, che per il caso in cui l'assenza del dipendente sia dovuta a lesioni/ferite traumatiche riportate durante l'espletamento del servizio la visita fiscale non sia dovuta per il periodo compreso tra l'evento traumatico ed il rientro in servizio.

Di conseguenza è chiaro che per tutte le altre ipotesi la richiesta di visita fiscale va effettuata.

Le SS.LL., ognuno per la parte di competenza e con le modalità ritenute opportune, sono pregate di attenersi alle direttive sopraindicate e disporre che il contenuto della presente sia portato a conoscenza del personale interessato anche se temporaneamente assente dal servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi